In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N._____ del _____ di Euro. _____ N._____ del _____ di Euro. _____ Il Ragioniere _____	**COMUNE DI CALATABIANO** **Provincia di Catania** **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE** **N. 102 DEL** 09 NOV 2009

Oggetto: Ricorso in opposizione presentato al Giudice di Pace di Giarre dalla Sig.ra Ruccella Maria avverso cartella di pagamento n° 29320090042761030000 relativa ai canoni di fornitura del servizio idrico integrato anni 2000, 2001 e 2002- Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

L'anno duemilanove, il giorno nove **del mese di** novembre **alle ore** 12,50 **e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :**

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	☒	☐
2.-FAZIO ANTONINO	V.SINDACO	☒	☐
3.-SAMPERI dr. SALVATORE	ASSESSORE	☒	☐
4.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	☒	☐
5.-SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	☐	☒
6.-SPOTO AGATINO	ASSESSORE	☒	☐
7.-DESTRO MIGNINO SIMONA	ASSESSORE	☒	☐

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Spinella Carminia

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.
Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
( ) aggiunte /integrazioni:

_____

( ) modifiche/sostituzioni :

( ) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. ...106.....DEL ..04/11/09.....

Oggetto: Ricorso in opposizione presentato al Giudice di Pace di Giarre dalla Sig.ra Ruccella Maria avverso cartella di pagamento n° 29320090042761030000 relativa ai canoni di fornitura del servizio idrico integrato anni 2000, 2001 e 2002- Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

PROPONENTE:

REDIGENTE: Il Servizio Tributi

PREMESSO

CHE la SE.RI.T SICILIA SPA di Catania ha emesso nei confronti della Sig.ra Ruccella Maria, nata a Calatabiano il 31/01/1940 C.F. RCCMRA40A71B384Z, la cartella di pagamento n. 29320090042761030000 per il pagamento dei canoni di fornitura del servizio idrico integrato per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativi all'utenza idrica, dalla stessa condotta, ubicata a Calatabiano in Via Vittorio Veneto n.6;

CHE la sopracitata Sig.ra Ruccella Maria ha presentato al GIUDICE DI PACE DI GIARRE ricorso in opposizione avverso la superiore cartella esattoriale, trasmettendone copia assunta al Protocollo del Comune al n. 13319 del 21/10/2009 ;

CHE il Giudice di Pace di Giarre ha fissato l'udienza di comparazione delle parti per il giorno 14/12/2009 *alle* ore9,00;

RITENUTO opportuno, costituirsi in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Giarre, allo scopo di contestare la fondatezza della sopracitata opposizione;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco alla rappresentanza dell'Ente nel processo giudiziario in argomento;

PROPONE

1) **DI RESISTERE** in giudizio nel procedimento instaurato dalla Sig.ra Ruccella Maria avverso la cartella esattoriale N° 29320090042761030000 emessa dalla SE.RI.T SICILIA SPA di Catania , relativa al pagamento dei canoni per la fornitura del servizio idrico integrato anni 2000, 2001 e 2002.

2) **DI CONFERIRE** mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco, che potrà delegare l'assistenza tecnica al Responsabile dell'Area Tributi Sig. Petralia Pancrazio.

STUDIO LEGALE
Avv. Gaetano M. Amoruso
Viale Libertà, 59 . 9504 Giarre (Ct)
P.I.03335460873 -- C.F. MRSGNM62S28A028B
Tel. e Fax 095930925 -- cell. 3496604295

COMUNE DI CALATABIANO
- Provincia di Catania -
21 OTT. 2009
Prot. N. 13319

N. 822/09 R.G.

19 OTT. 2009

GIUDICE DI PACE DI GIARRE

RICORSO IN OPPOSIZIONE

PROCURA
Nomino mio procurat
difensore l'avv. Ga
M. Amoruso per l
ricorso, ist
procedimento, giudizi
cui nel testo, conferen
ogni facoltà di legge
compresa quella
rappresentarmi in udi
ai fini della comparizio
dell'interrogatorio,
conciliare, transi
incassare, rinunciare
quietanzare, chiamare
in causa o in gara
spiegare dom
riconvenzionale, rilas
quietanza nelle mie
tutto ritenendo per ra
fermo fin da q
momento.
La presente procura è e
a tutta la fase esecutiv
comunque, ad
procedimento esec
consequenziale, nonché
l'eventuale giudizio
opposizione o di conval
di riassunzione o di app
Autorizzo l'avv. Gae
M. Amoruso al trattam
di tutti i dati sensibili s
forma automatizzata
manuale, ciò anche
svolgere attività e se
non strettamente com
all'incarico conferi
(Legge n° 675/96).
Eleggo domicilio press
suo studio in Giarre
Viale Libertà, 59.

PER: **RUCCELLA MARIA**, nata a Calatabiano (Ct), il 31/01/1940, C.F. RCC MRA 40A71 B384Z, e ivi res.te, in via Vittorio Veneto, ed ai fini del presente giudizio, elett.te dom.ta in Giarre, V.le Libertà n° 59, presso lo studio dell'Avv. Gaetano M. Amoruso dal quale è anche rapp.ta e difesa giusta procura a margine del presente atto

-RICORRENTE-

CONTRO

-SE.RI.T. SICILIA S.P.A., in persona del suo direttore p.t., corrente in Catania, Via Porto Ulisse, 51;

-RESISTENTE-

28 SET. 2009

-IL COMUNE DI CALATABIANO, UFFICIO TRIBUTI, domiciliato in Piazza Vittorio Emanuele, n. 24.

-RESISTENTE-

AVVERSO

la cartella di pagamento n° **29329320090042761030000,** notificata alla ricorrente in data **09/07/2009**.

PREMESSO CHE:

- alla ricorrente, in data 09/07/2009, veniva notificata da parte della Serit Sicilia Spa la cartella di pagamento n. **29329320090042761030000;**

- la cartella de qua si riguarda il mancato pagamento delle tariffe del servizio

idrico integrato, con riferimento agli anni **2000** e **2002**;

- i canoni, con riferimento agli anni 2000 e 2002, alla base della cartella n. **29329320090042761030000,** riguardano la fornitura del servizio idrico dell'immobile sito in Via Vittorio Veneto n.6, iscritto al N.C.E.U., Fog. 15, particelle 43, 45, 48, 49;

- l'immobile sito in via Vittorio Veneto n.6 è stato demolito in seguito a "concessione per esecuzione lavori edili n. 36/92" rilasciata dal Comune di Calatabiano in data 02/12/1992;

-*la ricorrente* non ha mai ricevuto, prima della odierna cartella di pagamento, nessuna comunicazione e/o notifica di alcun atto prodromico, venendo a conoscenza di tale obbligo di pagamento solo in data 09/07/2009, con la notifica della cartella medesima;

-la cartella di pagamento n. **29329320090042761030000,** nonché ogni atto prodromico e/o consequenziale, sono ingiusti e lesivi dei diritti del ricorrente che, pertanto, propone ricorso per i seguenti

MOTIVI:

1)PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DELL'ENTE A RISCUOTERE LE SOMME EX ART. 2948, IV COMMA, C.C.. Consolidata giurisprudenza asserisce che i canoni dovuti al Comune in corrispettivo del servizio di somministrazione di acqua potabile da esso gestito, trattandosi di crediti relativi a prestazioni periodiche a carattere continuativo, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Questa difesa rileva che,

essendo la cartella impugnata relativa a canoni dovuti negli anni **2000** e **2002**; deve ritenersi prescritto il diritto del Comune di Calatabiano a riscuotere le somme, iscritte a ruolo; ruolo reso esecutivo solo il **27/02/2009.**

2)NEL MERITO, la difesa della Ruccella rileva altresì che tra l'utente ed il Comune, intercorre infatti un contratto di **somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, ex art. 1559 c.c.**., posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (artt. 1341-1342 c.c..), a cui il soggetto è obbligato a sottostare per potere avere la fornitura del servizio. A detto contratto si applicano anche gli artt. 1560-1562-1563 c.c.. Intercorre, quindi, tra le parti, un contratto di natura privata, con prestazioni corrispettive (art. 1553 c.c.): alla somministrazione dell'acqua potabile da parte del Comune corrisponde il pagamento del dovuto da parte dell'utente. Il canone per la fornitura dell'acqua potabile, quindi, rappresenta il corrispettivo di un servizio commerciale reso dal Comune in regime di privativa ed i canoni e le tariffe sono determinate nella misura da coprire i relativi costi di gestione del sevizio. I canoni dell'acquedotto vengono qualificati, ai sensi della circolare 4/4675 del 10.12.1998, come "*corrispettivo di un servizio commerciale reso dal Comune in regime di privativa*" quindi si esclude la loro natura tributaria e si qualificano come entrate patrimoniali.

Il contratto di erogazione di acqua è quindi un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un **consumo minimo presunto o a "forfait" è illegittima.** Il

prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici. A conforto di tale principio, si è dato continuità ad univoco e consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione. Le stesse hanno osservato che la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ed all'accettazione dell'ente che espleta il servizio; che la natura del canone di corrispettivo contrattuale, non di prelievo tributario, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto d'utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto, e peraltro tipica dell'inserimento di esso nell'ambito di un servizio di pubblico interesse (Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 9 agosto 2001, n. 10976). Le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema "consumo presunto", poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.

Nel caso di specie, ilpiano terra era prima del 1993 costituito da tre unità immobiliari autonome, con proprie forniture di acqua. Successivamente **l'immobile sito in via Vittorio Veneto n. 6 è stato demolito nell'anno 1993**, giusta Concessione per esecuzione lavori edili, rilasciata dal Comune di Calatabiano n. 36/92 in data 02/12/1992, e a seguito di ciò realizzato un

unico locale. Per cui le utenze inutili vennero soppresse. Per la utenza di cui al locale oggetto di causa sottoposto a demolizione e ricostruzione, è palese che non può esserci stato alcun consumo di acqua da parte dell'utente e che, quindi, **la pretesa del Comune è illegittima, in quanto basata solo su un consumo presunto.**

Per tutti questi motivi la cartella di pagamento n. **29329320090042761030000** notificata alla ricorrente in data **09/07/2009,** nonchè i canoni del servizio idrico posti alla base, sono assolutamente illegittimi, oltre che palesemente ingiusti e lesivi dei diritti del ricorrente e, pertanto, vanno annullati in ogni parte.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, come in epigrafe rapp.ta, difesa e dom.ta

CHIEDE

che l'ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contariis reiectis ed in accoglimento dei motivi tutti della presente opposizione, **previa sospensione della esecutività della cartella n° 29329320090042761030000 opposta,** sussistendo nella fattispecie i presupposti di legge

VOGLIA

- Ritenere e dichiarare affetta da nullità assoluta ed insanabile la cartella n° **29329320090042761030000**, nonché dei canoni posti alla base, per i motivi sopra meglio esposti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
- Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che nessuna somma la sig.ra Ruccella Maria deve al Comune di Calatabiano e, per esso, alla

SE.RI.T. SICILIA spa, per qualsivoglia motivazione e/o causale.

- condannare la SE.RI.T. SICILIA spa, in solido con il Comune di Calatabiano a pagare al sottoscritto professionista anticipatario, tutte le spese, competenze ed onorari di causa.

Salvis Juribus.

Si produce:

1) Originale della cartella di pagamento n.**29329320090042761030000** ;
2) Copia Concessione per esecuzioni lavori edili n. 36/92;
3) fotocopia dichiarazione del23.09.2005;
4) planimetria;
5) relazione tecnica a firma del geom Emmi.

Giarre, 23/09/2009

Avv. Gaetano M. Amoruso

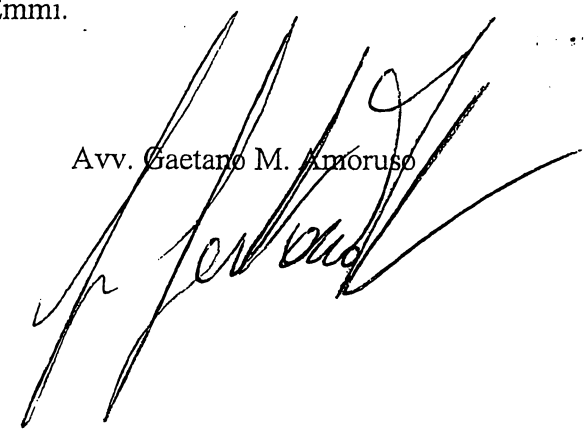

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI GIARRE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Giarre, 7 - 2009

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(D.ssa Paola CUBITO)

,FFICIO DEL GIUDICE DI PACE GIARRE

.udice di Pace di Giarre

:tto il ricorso che precede;

/isto l'art. 23 c.2 L.n. 689/81

FISSA

.'udienza di comparizione delle parti il 14 Dicembre 2009 ore 9.00

ORDINA

a Sent Sicule SpA + Comune di Calatafimi (UFF TRIBUTI)

)epositare 10 giorni prima dell'udienza di prima comparizione copia del rapporto con gli atti elativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

sospende provvisoriamente l'esecutorietà del provvedimento

impugnato –

/landa alla Cancelleria di notificare il ricorso ed il presente decreto alle parti.

Giarre, 28 · 9 · 2009

IL GIUDICE DI PACE

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Giuseppe Leonardi)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
GIARRE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Giarre, li 28 SET 2009
CANCELLIERE B3
Salvatore Longo

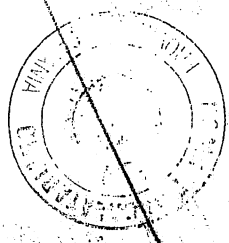

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 **DEL** 04/11/09

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE: favorevole**

Per i seguenti motivi: ---

Calatabiano lì 04/11/2009

Il Responsabile Area Tributi

Petralia Pancrazio

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO **IL SEGRETARIO COMUNALE**

La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n.....
del.....

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 10/11/09 al 25/11/09
col n. 1682 del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal 10/11/2009 al 25/11/2009, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2 (1), della L.R. n. 44/91;
(1) Cancellare ciò che non interessa.
Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

lì _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria